

Commercialista Damiano Suadoni

Avvocato Onorina Parise

Comunichiamo a tutti gli interessati che è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ([D.M. 55 dell'11 marzo 2022](#)) contenente le disposizioni regolamentari relative al c.d. **registro dei titolari effettivi** delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini, ed è volto a prevenire e contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sono obbligati all'adempimento gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari di trust. Non è prevista la possibilità di delegare l'adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedono, di [firma digitale](#).

Le società e le persone giuridiche private, costituite successivamente alla data di pubblicazione in G.U del Provvedimento MISE, dovranno provvedere alla comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva **entro 30 giorni dall'iscrizione nei rispettivi registri**, mentre i trust e gli istituti giuridici affini **entro 30 giorni dalla loro costituzione**.

A partire **dal 9 giugno**, data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare **entro 60 giorni** ulteriori decreti attuativi:

- Un decreto che approverà il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici del Registro delle Imprese
- Un decreto che fisserà i diritti di segreteria
- Un decreto per l'adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali
- Un decreto finale che accerterà l'operatività del sistema di comunicazione.

Le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione a partire dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale .

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l'applicazione di una sanzione (prevista dall'art. 2630 c.c).